



Prefettura di Pisa
Ufficio Territoriale del Governo

Pisa, data del protocollo

AL SIG. PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DI PISA

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLA
PROVINCIA DI PISA

AL SIG. QUESTORE DI PISA

AL SIG. COMANDANTE PROV.LE DEI
CARABINIERI DI PISA

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA DI PISA

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre e del 18 ottobre 2020.

Come noto, in ragione del significativo incremento dei contagi giornalieri da COVID-19, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 258, sono state introdotte ulteriori misure restrittive, finalizzate a un più efficace contrasto alla diffusione del virus.

Le disposizioni del suddetto d.P.C.M., che hanno integrato e modificato le previsioni del d.P.C.M. del 13 ottobre 2020, trovano applicazione dalla data del 19 ottobre 2020 (fatta eccezione per l'art. 1, comma 1, lett.d), n. 6, che si applica dal 21 ottobre 2020), **fino al 13 novembre 2020**.

Sulla base delle precisazioni fornite dal Ministero dell'Interno con circolari del 16 ottobre e del 20 ottobre scorsi, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sui seguenti aspetti.



Prefettura di Pisa
Ufficio Territoriale del Governo

Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e distanziamento interpersonale (art. 1, commi 1, 2)

L'art. 1 del D.P.C.M. 13 ottobre prevede l'**obbligo di utilizzo della mascherina anche all'aperto** e l'**obbligo di osservare una distanza interpersonale di almeno un metro**, fatte salve le eccezioni indicate nello stesso precetto.

In particolare, sono **escluse dall'obbligo** di utilizzo della mascherina le **attività sportive** (nelle quali rientrano anche quelle svolte con finalità amatoriali), mentre è assoggettata all'obbligo di utilizzo di tale dispositivo l'**attività motoria**.

Al riguardo, si precisa che nell'attività motoria, cui è riferito l'obbligo in questione, non vanno ricomprese alcune attività svolte all'aperto che, in ragione del loro particolare dispendio energetico, sono invece riconducibili all'attività sportiva e, quindi, parimenti esentate.

Conseguentemente, pratiche quali *jogging, footing, trekking, nordic waiking* o altre forme di camminata sportiva, qui citate a mero titolo esemplificativo, potranno continuare a svolgersi senza utilizzo della mascherina, purché ciò avvenga in condizioni tali da garantire il rispetto della distanza interpersonale di **almeno due metri**, come espressamente ribadito, per ogni attività sportiva, dall'art. 1, comma 6, lett. d), del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020. Lo stesso dicasi per i **conducenti di biciclette, anche a "pedalata assistita"**, per i quali ricorrono - considerato l'impegno fisico richiesto dall'uso del mezzo - condizioni non dissimili.

Al fine di valutare la sussistenza o meno dell'obbligo di utilizzo della mascherina, l'articolo in parola dà inoltre rilievo alle "*caratteristiche dei luoghi*" o alle "*circostanze di fatto*" che garantiscano "*in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi*", fermo restando il diverso **obbligo, che non conosce eccezioni, di avere sempre con sé tale dispositivo di protezione**. Sicché anche l'attività motoria, al pari di ogni altro tipo di attività, purché effettuata in tali ultime condizioni, è esonerata dall'obbligo di utilizzo della mascherina.

La disposizione in commento reca, infine, la **raccomandazione** al prudentiale utilizzo dei **dispositivi di protezione individuale** delle vie respiratorie anche **all'interno delle abitazioni private**, allorché si sia in presenza di persone non conviventi. Tale utilizzo in ambito privato configura una misura di profilassi il cui rispetto resta affidato al senso di responsabilità dei singoli, atteso il riscontrato legame l'aumento dei contagi e le dinamiche relazionali che si sviluppano nel contesto amicale e/o tra familiari non conviventi.



Prefettura di Pisa
Ufficio Territoriale del Governo

Chiusura di strade o piazze nei centri urbani (art. 1, co. 2 bis)

L'art. 1, co. 2 bis, del D.P.C.M. 18 ottobre 2020, introduce la facoltà di disporre la **chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, delle strade o delle piazze** nei centri urbani, dove si possono creare **situazioni di assembramento**, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

La norma in commento consente l'interdizione di specifici ambiti urbani in cui si determinino fenomeni di addensamento, al fine di limitare la concentrazione e aggregazione di persone che possono favorire, per la loro naturale dinamicità, un'attenuazione anche involontaria del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento.

Tenuto conto che l'intervento è diretto ad una mitigazione del rischio di contagio da Covid-19 e che la finalità risiede nella tutela della salute pubblica, lo strumento è stato individuato nelle **ordinanze dei Sigg.ri Sindaci**, nella loro veste di **Autorità sanitarie locali** (ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché **in qualità di ufficiali di governo**, ai sensi dell'art. 54 del medesimo TUEL in tema di incolumità pubblica e di sicurezza urbana.

L'art. 50 del T.U.E.L., peraltro, soccorre anche dal punto di vista della risposta a fenomeni di aggregazione notturna, quali sono appunto quelli che si intendono affrontare con la nuova misura, destinata infatti ad operare dopo le 21:00, e che pure legittimano l'intervento del Sindaco quale rappresentante della comunità locale.

Trattandosi di una misura prevalentemente improntata alla tutela e salvaguardia della salute pubblica, ai fini della sua adozione sarà necessaria:

- una **ricognizione degli spazi urbani** ove, per comportamenti consuetudinari, possa ritenersi **più elevato il rischio di assembramenti e, quindi, di propagazione del contagio**;
- una valutazione anche da parte **delle competenti strutture di prevenzione sanitaria**;
- la preventiva sottoposizione della misura all'esame del **Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica**, eventualmente esteso anche alla **presenza dei responsabili delle strutture sanitarie** territoriali, in un'ottica di concertazione e collaborazione.

L'esame collegiale che si svolgerà in seno al C.P.O.S.P. consentirà di valutare gli aspetti connessi all'individuazione delle aree interessate, anche in relazione alla **sostenibilità**



Prefettura di Pisa
Ufficio Territoriale del Governo

dell'impegno attuativo e all'estensione temporale della misura. Sulla base del principio di proporzionalità e adeguatezza, potrà essere valutata l'opportunità di applicare le restrizioni provvedimenti solo in determinati giorni della settimana, limitandole a quelli caratterizzati da un più intenso afflusso di persone, oppure si potrà disporre una chiusura parziale delle strade o delle piazze, restringendo, cioè, l'accesso senza interdirlo totalmente, con il contingentamento degli ingressi;

- **la tempestiva anticipazione della misura, da parte dell'autorità comunale, con adeguati mezzi comunicativi, sia alle associazioni di categoria, sia alla cittadinanza interessata, al fine di garantire il libero accesso ed il conseguente deflusso agli esercizi commerciali e alle abitazioni private.**

Eventi e competizioni sportive e sport di contatto (art. 1, comma 6, lett. e) e lett. g))

Ai sensi del combinato disposto dei D.P.C.M. in argomento, sono ammessi esclusivamente gli **eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale** dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali.

Non sono consentiti, pertanto, eventi e competizioni di livello provinciale.

In relazione alla presenza di pubblico, è ammessa una **percentuale massima di riempimento pari al 15% della capienza totale dell'impianto.** Le esigenze poste, tuttavia, dalla necessità di evitare concentrazioni di folla e, quindi, situazioni di potenziale attenuazione del rispetto della distanza interpersonale, con incremento del **rischio** di contagio, si correlano alla previsione secondo la quale **la presenza di pubblico è ammessa, anche per gli impianti di capienza potenzialmente superiore, non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per le manifestazioni sportive all'aperto, e di 200 per quelle che si svolgono in luoghi chiusi.**

La presenza del pubblico nei termini suindicati è peraltro consentita esclusivamente negli impianti sportivi che prevedano specifiche modalità di attribuzione del posto a sedere (prenotazione e assegnazione preventiva) e presentino adeguati volumi e ricambi d'aria, e comunque a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e l'utilizzo della mascherina, nel rispetto dei



Prefettura di Pisa
Ufficio Territoriale del Governo

protocolli emanati dalle rispettive federazioni e organizzazioni sportive.

Inoltre, con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza.

Anche gli **sport di contatto** (art. 1, comma 6, lett g.)), come individuati dal decreto del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, pubblicato in pari data sulla G.U., S.G. n. 253, subiscono le medesime limitazioni sopra riportate.

Ne consegue, pertanto, che **sono oggetto di divieto gli eventi e le competizioni riguardanti le discipline sportive di contatto di interesse provinciale.**

Sono inoltre vietate le attività sportive di contatto a carattere ludico-amatoriale, intendendosi qualunque attività sportiva di contatto effettuata a livello occasionale e spontaneo (ad esempio, le partite di calcetto tra amici).

E' opportuno chiarire, onde anche evitare pratiche elusive, che il tesseramento presso associazioni o società sportive dilettantistiche è condizione per l'esercizio degli sport di contatto purché esso avvenga nel perimetro di eventi e competizioni riconosciute di interesse nazionale o regionale dai suddetti Comitati e dalle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

Sono escluse dal divieto, invece, le forme individuali degli sport di contatto, con la conseguenza che le relative attività di allenamento potranno continuare a svolgersi, purché nel rispetto del di stanziamento e delle altre misure di sicurezza (a titolo esemplificativo, per il calcio, potrà essere svolto il lavoro individuale con la palla; per le arti marziali, l'allenamento con manichini; per la danza, le figure singole, ecc.)

Sale giochi, sale scommesse e sale bingo (art. 1, comma 1, lett. d), n. 3)

Il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 opera una restrizione riguardo agli orari di apertura e chiusura di tali attività, fissandone i rispettivi limiti alle **ore 8 e alle ore 21.**

Sagre e fiere di comunità: attività convegnistiche e congressuali; riunioni nelle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 1, lett. d), nn. 4 e 5)

Le **sagre e le fiere di comunità**, contraddistinte dal carattere locale, sono espressamente



Prefettura di Pisa
Ufficio Territoriale del Governo

vietate. Rimangono consentite quelle di carattere nazionale e internazionale.

Sono inoltre **sospese** tutte le **attività convegnistiche o congressuali**, con la sola eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.

Si richiama l'attenzione sulla previsione che ha reintrodotto, **per le pubbliche amministrazioni**, l'**obbligo** di tenere le **riunioni con modalità da remoto**, salvo la sussistenza di motivate ragioni che ne giustifichino lo svolgimento in presenza. Le **riunioni private** sono ancora consentite in presenza, sebbene il loro svolgimento da remoto sia fortemente raccomandato.

Si precisa che la **distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali**, il cui svolgimento in presenza è sospeso, è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l'eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico. Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio, ecc.,

Esercizi pubblici (art. 1, comma 1, lett. d) nn. 8 e 9)

Un ulteriore profilo innovativo riguarda gli esercizi pubblici. A tal proposito, onde evitare comportamenti elusivi che si erano già profilati nell'immediatezza dell'entrata in vigore del d.P.C.M. del 13 ottobre 2020, il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 interviene opportunamente a stabilire che **l'attività degli esercizi pubblici è consentita dalle ore 5 alle ore 24 con consumazione al tavolo, e dalle ore 5 alle ore 18 (e non più alle ore 21) in assenza di consumo al tavolo.**

Per quanto riguarda il rispetto dei limiti orari introdotti, la loro osservanza non viene meno qualora si consenta agli avventori un ragionevole, contenuto, margine temporale per completare la consumazione. In proposito, i Signori Sindaci vorranno sensibilizzare le associazioni di categoria affinché, onde garantire l'osservanza del suddetto limite orario, il servizio di consumazione ai tavoli avvenga privilegiando "l'accesso tramite prenotazione", in conformità a una specifica previsione del protocollo di settore, di cui all'allegato 9 al d.P.C.M. del 13 ottobre 2020.

E', inoltre, stabilito il **numero massimo di sei commensali per tavolo.**

La disposizione in argomento, al fine di agevolare le attività di controllo, introduce l'obbligo per gli esercenti di **esporre all'ingresso del locale un cartello** che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all'interno del locale stesso, sulla base delle linee guida e dei protocolli



Prefettura di Pisa
Ufficio Territoriale del Governo

vigenti nel settore.

Altra rilevante novità riguarda la **ristorazione con asporto**. Mentre tale attività era, infatti, prima consentita senza limiti orari, essa invece, per effetto della novella, è esercitabile **fino alle ore 24**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti nonché quelli situati nelle arce di servizio e rifornimento carburante collocate lungo la rete autostradale.

Spettacoli aperti al pubblico (art. 1, comma 6, lett. m))

Continua ad applicarsi il limite di 1000 spettatori per gli spettacoli all'aperto e di 200 per quelli in luogo chiuso, salvo, in ogni caso, le ordinanze già adottate in materia dalle Regioni e dalle Province autonome.

Feste (art. 1, comma 6, lett. n))

La disposizione di cui trattasi, nel confermare la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, aggiunge il **divieto di svolgimento di feste, nei luoghi al chiuso e all'aperto**. Si precisa che nell'ambito del divieto rientrano i luoghi pubblici e aperti al pubblico, nonché i luoghi privati, con esclusione del proprio domicilio o dimora.

Il divieto introdotto origina dal fatto che le dinamiche relazionali che normalmente caratterizzano le occasioni di festeggiamento, comportanti concentrazione e aggregazione di persone non conviventi, possono incidere sul rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale, con concreto aggravamento del rischio di contagio,

La stessa disposizione consente, in via di eccezione, che possano tenersi **feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, con la partecipazione massima di 30 persone** nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Tra le cerimonie civili vanno sicuramente ascritte, a titolo esemplificativo, i matrimoni e le unioni civili, mentre le cerimonie religiose comprendono, sempre a titolo di esempio, quelle contemplate dalle confessioni religiose di cui agli allegati da 1 a 7 del d.P.C.M. del 13 ottobre 2020.

Trattandosi di un precetto che non prevede un regime transitorio, ne consegue che eventuali feste conseguenti a cerimonie civili o religiose programmate prima dell'entrata in vigore del medesimo



Prefettura di Pisa
Ufficio Territoriale del Governo

d.P.C.M. per un numero di partecipanti superiore a 30, dovranno tenersi nel rispetto del numero massimo ora consentito.

Un'ulteriore misura, sia pure di carattere non prescrittivo e con finalità prudenziali, è stata introdotta con riferimento alle **abitazioni private** per le quali è **fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di ricevere persone non conviventi in numero superiore a 6.**

Viaggi d'istruzione e altre iniziative didattiche (art. 1. comma 6. lett. s))

Ancora nell'ottica della limitazione delle occasioni di aggregazione, potenziali fonti di diffusione del contagio, il d.P.C.M del 13 ottobre 2020 stabilisce la sospensione, con talune specifiche eccezioni, dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Da ultimo, si evidenzia che l'art. 3 del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 conferma le disposizioni già in vigore in materia di misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, mentre, agli artt. 4, 5 e 6 regolamenta, introducendo limitate novità, gli spostamenti da e per l'estero, individuando altresì, all'art. 7, gli obblighi a carico dei vettori e degli armatori correlati a tali spostamenti.

Nel far riserva di fornire ulteriori indicazioni, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. anche al fine di rafforzare nei cittadini la consapevolezza sull'importanza di adottare comportamenti responsabili ed appropriati per prevenire e contrastare la diffusione del contagio.

IL PREFETTO
Castaldo

DP